



**Allegato A alla Delibera 189/23/CONS**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO  
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9  
APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS COME  
MODIFICATA DALLE DELIBERE NN. 490/18/CONS, 295/20/CONS E  
233/21/CONS**

1. Al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, come modificato e integrato dalle delibere n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020 e n. 223/21/CONS del 22 luglio 2021 di seguito denominato anche Regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'art. 1, *lett. e-bis*), è aggiunto "Legge antipirateria": la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*";
  - b) all'art. 9-*bis*, è aggiunto il comma 4-*bis*: "Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1";
  - c) all'art. 9-*bis*, è aggiunto il comma 4-*ter*: "L'ordine cautelare di cui al comma 4-*bis* è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso";
  - d) all'art. 9-*bis*, è aggiunto il comma 4-*quater*: "Con l'istanza di cui al comma 4-*bis* un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-*bis*, i destinatari del provvedimento procedano attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate";



- e) all'art. 9-*bis*, è aggiunto il comma 4-*quinqies*: Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-*quater* i siti internet/indirizzi telematici su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-*bis*, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”;
- f) all'art. 9-*bis*, è aggiunto il comma 4-*sexies*: “L'Autorità, tramite le misure tecnologiche adeguate e individuate nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-*quinqies* e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai siti internet/indirizzi telematici segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione”;
- g) all'art. 9-*bis*, comma 5, dopo le parole “dell'ordine cautelare”, sono aggiunte le seguenti: “nonché delle comunicazioni di cui al comma 4-*sexies*”;
- h) all'art. 9-*bis*, comma 6, dopo le parole “di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*sexies*”, inoltre le parole “l'ordine assume” sono sostituite con le seguenti: “le stesse assumono”;
- i) all'art. 9-*bis*, comma 7, dopo le parole “di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinqies*”;
- j) all'art. 9-*bis*, comma 8, dopo le parole “di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinqies*”;